



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2024, proposto da

Luigi Sperti, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Alessandro Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Venezia, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Isabella Scalabrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, San Marco 4091; Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. – A.V.M. S.p.A., non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Paolo Scarpa, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Agnoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Andrea Sonino, Michele Magnifici, Massimo Brait, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della determinazione del dirigente del Comune di Venezia, Area lavori pubblici,

mobilità e trasporti n. 2839 del 7.12.2023, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale. Approvazione delle graduatorie”, nella parte in cui il provvedimento approva la graduatoria relativa alle persone fisiche;

della determinazione dirigenziale n. 1342 del 6.6.2023 che ha approvato il testo dell'avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l'autorimessa comunale;

della deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 23.2.2023 con oggetto “Approvazione ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dell'autorimessa comunale degli indirizzi per la predisposizione dell'avviso pubblico per la formazione di graduatoria utili per l'assegnazione di abbonamenti di sosta nonché dei verbali della Commissione” e degli altri provvedimenti a questa connessi o conseguenti a degli atti successivi del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Paolo Scarpa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ordinanza n. 1520 del 2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati come controinteressati rispetto alla domanda di accesso agli atti formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.;

Ritenuto che il ricorrente ha segnalato che le notificazioni, benché tempestivamente tentate ai recapiti indicati dall'Amministrazione nei confronti dei sig.ri Stefano Trincanato e Mattia Rizzi, non risultano perfezionate, e ha conseguentemente chiesto l'assegnazione di un ulteriore termine per poter nuovamente dare corso all'incombente;

Ritenuto, in considerazione del numero complessivamente elevato delle persone chiamate in giudizio, di evidenti ragioni di economia processuale e delle oggettive difficoltà segnalate dal ricorrente nel reperimento dei destinatari, di autorizzare quest'ultimo, a norma degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., all'esperimento della notificazione per pubblici proclami anche nei confronti di quei soggetti per i quali non risulta ritualmente perfezionata la notificazione nelle forme ordinarie, mediante l'inserimento del ricorso e del presente provvedimento - in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - nell'area tematica del sito istituzionale del Comune di Venezia, nonché di un avviso da cui risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione della parte ricorrente e delle amministrazioni intimate;
- gli estremi e l'oggetto degli atti impugnati;
- la precisazione in ordine alla possibilità di seguire lo sviluppo del contenzioso consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione del numero del presente provvedimento, con la specificazione che con esso è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di assegnare per l'esecuzione dell'incombente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, cod. proc. amm., il termine perentorio del 31 dicembre 2024;

Ritenuto che il Comune di Venezia dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

Ritenuto, infine, di rinviare l'esame dell'istanza, proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):

- assegna per l'espletamento dell'incombente di cui in motivazione il termine perentorio del 31 dicembre 2024;
- rinvia la causa, per l'esame dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore

Filippo Dallari, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Nicola Bardino**

**IL PRESIDENTE**

**Leonardo Pasanisi**

**IL SEGRETARIO**